



COMUNE DI SULMONA

(Provincia di L' Aquila)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.21/C DEL 31 MARZO 2006

SOMMARIO

CAPO I - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.1 Ambito e scopo del regolamento
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Il Funzionario addetto alla tassa
- Art.4 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art.5 Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art.6 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art.7 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.8 Prescrizioni per le occupazioni
- Art.9 Divieto temporaneo di occupazione
- Art.10 Decadenza della concessione
- Art.11 Revoca della concessione
- Art.12 Rinnovo delle concessioni
- Art.13 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.14 Classificazione del Comune - Disposizioni generali
- Art.15 Soggetto passivo
- Art.16 Graduazione della tassa – Classificazione delle strade
- Art.17 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art.18 Casi particolari di misurazione dell'area occupata.
- Art.19 Occupazioni – Disciplina e tariffe
- Art.20 Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici
- Art.21 Maggiorazioni e riduzioni della Tassa
- Art.22 Esenzioni
- Art.23 Denuncia e versamento della tassa
- Art.24 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art.25 Sanzioni
- Art.26 Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato a norma e per gli effetti degli articoli 40 del D.Lgs. n.507/93 e 52 del D.Lgs.446/97, esso disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definite dal successivo art.2, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell'atto di concessione o di autorizzazione, nonché i criteri di determinazione e applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime e disciplinata con il presente atto.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura della tassa, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva della stessa, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare le norme contenute nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, di attuazione dell'art. 16 di tale legge.

Art.2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- per "tassa", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto, ovvero senza titolo, di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "regolamento", il presente Regolamento con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra;

- per “suolo pubblico”, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 3

Il Funzionario addetto alla tassa

1. E' Funzionario responsabile della gestione della tassa il Funzionario del servizio entrate, il quale esamina le richieste di occupazione e rilascia l'eventuale atto di autorizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Urbana e del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. In caso di affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario, con esclusione delle funzioni di cui al comma precedente, le quali, restano di competenza del Dirigente Comunale.
3. In particolare il responsabile della gestione provvede:
 - alla, cura di tutte le operazioni utili alla acquisizione della tassa, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge.

Art.4

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione della tassa, i tratti di strada statali e provinciali che attraversano il centro abitato, a norma del D.Lgs. n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade , le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati e possono essere permanenti e temporanee.
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione o autorizzazione, comunque aventi durata non

inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti;

4. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati temporanee le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in quanto realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

Art.5

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Chiunque intenda, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità, domicilio del richiedente e codice fiscale, se trattasi di persona fisica o di impresa individuale;
- nel caso di richiedente diverso da persona fisica o impresa individuale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- il motivo per cui si chiede l'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

3. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato per primo la domanda. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi commerciali, ovvero di pubblici esercizi che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione della loro merce o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art.6

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante

comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della L.241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nel termine di giorni 30. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art.7

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione venga accolta, nell'atto di concessione, devono essere indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono dunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri soggetti.

5. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di attività soggette a particolari prescrizioni normative.

6. Le concessioni sono accordate:

a) previo pagamento della tassa dovuta;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

d) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

f) a termine, per la durata massima di anni tre.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art.8

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione,

rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art.9

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche:

1. per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.
2. per mancata osservanza di norme legislative e regolamentari.

Per l'inosservanza di cui al punto 2, saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 6 della Legge n. 77 del 25/03/1997.

Art.10

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art.11

Revoca della concessione

1. Il funzionario responsabile può revocare le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art.12

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art.13

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 14

Disposizioni generali

1. Il comune di Sulmona (AQ) con una popolazione residente di 25.293 abitanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Decreto Legislativo 507/93 appartiene alla Classe IV.
2. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
3. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
5. Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
6. Dalla tassa devono essere sempre detratti i canoni concessori non ricognitori corrisposti in relazione alla stessa occupazione.

Art.15
Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta al Comune o al concessionario dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art.16
Graduazione della tassa - Classificazione delle strade.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione sia permanente che temporanea.

2. A tale scopo, il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

- **1^ categoria** – centro abitato (capoluogo) come definito ai sensi del Codice della Strada;
- **2^ categoria:** frazioni e rimanente territorio.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs. 507/93, alla prima categoria è assegnato il 100% del valore della tariffa; alla seconda il 60%.

Art.17
Misurazione dell'area occupata - Criteri

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

3. Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" .

4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art.18

Casi particolari di misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove le tende o simili infissi siano posti a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art.19

Occupazioni – Disciplina e tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.16.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.16, in rapporto alla durata delle occupazioni stesse.
4. A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
 - occupazioni fino a dodici ore: riduzione del 30%;
 - occupazioni da dodici e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
 - Fascia unica per mercati e mercatini fino a 12 ore;
 - Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento;

Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie:

- a) Occupazioni da parte di attività ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli;
- b) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

- c) *Occupazioni per attività edilizia.*
- d) *Occupazioni da parte di attività commerciali.*
- e) *Occupazioni poste in essere in occasione di fiere festeggiamenti e feste patronali;*
- f) *Occupazioni poste in essere da partiti politici, associazioni sindacali, culturali, filantropiche;*
- g) *Altri tipi di occupazione.*

Art. 20

Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera f) n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'ammontare della tassa dovuta da parte delle aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinata in base al numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposizione per la misura unitaria di tariffa. Per utenza s'intende il singolo contratto stipulato per ogni singola fornitura.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento della tassa, un apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
4. L'importo minimo annuo della tassa da corrispondere è di € 516,00 nel caso in cui l'ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art.21

Maggiorazioni e riduzioni della tassa

1. Alla tassa si applicano le seguenti riduzioni o maggiorazioni:
 - a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta del 65 per cento;
 - b) per i passi carrabili, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
 - c) per gli accessi, carrabili, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto

della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 10 per cento;

- d) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- e) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 70 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93 , la tariffa è ridotta del 65 per cento;
- g) per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta del 70 per cento ;
- h) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento ;
- i) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento;
- j) per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono il loro prodotto e pubblici esercizi (mercato, bar, ristoranti, pizzerie) la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- k) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, e spettacoli viaggianti la tariffa è ridotta del 80 per cento;

Art.22 **Esenzioni**

Sono esenti dal versamento della tassa:

- a) Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, Politiche, sindacali, Religiose, Assistenziali, anche organizzate da Associazioni senza scopo di lucro, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- b) Le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- c) Le occupazioni per importanti manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche e sportive a carattere nazionale e/o internazionale o ad esse collegate svolte da soggetti non aventi fini di lucro, patrocinate dall'Amministrazione Comunale, di durata non superiore a 25 giorni;
- d) Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS-, di cui all'art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze;
- e) Le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti, e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un

ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a ½ metro quadrato o lineare;

- f) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- g) Le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) Le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) Le occupazioni di carico e scarico merci, ovvero per le occupazioni d'urgenza non superiori a 6 ore;

Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita la comune al termine della concessione stessa;

Art.23

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune o al concessionario del servizio, apposita denuncia, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio o nel diverso termine appositamente stabilito dall'Ente nel caso di proroga dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al concessionario del servizio, sull'apposito modello approvato con decreto del Ministero

dell'Economia Finanze, ovvero nei casi di occupazioni temporanee anche mediante versamento diretto.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento previo pagamento anticipato.

9. La tassa, se di importo superiore a € 258,00 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate anticipate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

12. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 comma 4 del DLgs 507/93, nei casi di occupazioni temporanee (fino a 180 giorni), il comune o il concessionario, provvederà anche alla riscossione della Tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti, nella misura stabilita dallo specifico Regolamento del tributo e con le modalità di cui al precedente comma 6.

Art.24

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. 507 del 1993 e successive modificazioni, mentre per la riscossione coattiva, il R.D. 14.4.1910 n. 639.

2. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione.

Art.25

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs. 507 del 1993 e successive modificazioni, con l'osservanza delle norme contenute nei Decreti Legislativi 471 – 472 – 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni.

Art.26

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.